

Diniego di nulla osta al taglio di un bosco ceduo castanile

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 15 febbraio 2022, n. 467 - Pasanisi, pres.; Di Lorenzo, est. - Trama ed a. (avv. Terracciano) c. Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (Avv. distr. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Diniego di nulla osta al taglio di un bosco ceduo castanile - Risarcimento danni - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, premettendo di essere comproprietari di un fondo situato nel territorio dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, hanno chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento per il diniego espresso dall'Ente Parco sulla loro istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione per procedere al taglio del bosco ceduo di castagno sulla loro proprietà, per il quale non gli è stato riconosciuto l'indennizzo previsto dall'art. 15 c. 2 legge 394/91. In particolare, parte ricorrente ha rappresentato di aver chiesto, con istanza del 1/4/2014, l'autorizzazione per il taglio di un bosco ceduo di castagno in agro del Comune di Pisciotta, asseritamente per assicurare la rinnovazione naturale del soprassuolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti quale la ginestra dei carbonai. Tuttavia l'Ente parco non ha autorizzato il taglio in quanto il terreno si trova nella Zona 1 di riserva integrale, in cui interventi di tale tipologia non sarebbero permessi.

2. Il Collegio, al fine di valutare la fondatezza della pretesa al ristoro economico, ritiene opportuno ricostruire la vicenda amministrativa.

A fronte della citata istanza di parte ricorrente, l'Ente Parco ha espresso il diniego con provvedimento n. 8599 del 17 giugno 2014, sulla base del parere del Prof. Antonio Saracino.

Il fondo per cui è causa si trova nella zona A1, in cui vi è la riserva integrale naturale, e in cui in base all'art. 8 c. 2 lettera a) delle norme di attuazione del Piano *ratione temporis* applicabile non sono consentiti i tagli boschivi, ad eccezione degli «interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del soprassuolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti». L'amministrazione ha ritenuto che in tale eccezione prevista dalla norma non rientri l'istanza formulata dai ricorrenti, cioè il permesso per il taglio di un bosco ceduo di castagno «*al fine di assicurare la rinnovazione naturale del soprassuolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti*» come la ginestra dei carbonai, in quanto, in base al parere negativo del Prof. Saracino la ginestra dei carbonai è una specie non infestante e autoctona che ricade nella sfera di tutela della citata norma, per cui l'oggetto dell'istanza non rientra negli interventi di conservazione e restituzione consentiti per la zona A1 del Piano del Parco.

3. A fronte di tale diniego, parte ricorrente ha lamentato di avere subito danni, e ha chiesto il risarcimento invocando l'art. 15 c. 2 legge 394/91 e l'art. 3 del Regolamento "indennizzi mancati tagli boschivi" approvato dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 49 del 20 giugno 2002.

L'art. 15 c. 2 l. 394/91 prevede che: «*I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma*».

Il comma 4 del citato art. 15 prevede che: «*Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisponderci entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento*».

Inoltre l'art. 3 del citato Regolamento dell'Ente Parco prevede che: «*In caso di diniego dell'autorizzazione al taglio, l'Ente Parco è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 15, della legge 394/91, al proprietario o possessore del bosco, un indennizzo da determinare secondo la procedura individuata al successivo articolo 4*». A sua volta l'art. 4 del citato Regolamento prevede che: «*L'Ente, contestualmente alla formulazione del diniego, comunica al richiedente la possibilità di avvalersi del citato art. 15 della legge 394/91: in tal caso il richiedente può decidere di concordare con l'Ente Parco forme e modalità di valorizzazione del bosco interessato al taglio, o ricorrere al citato indennizzo. In quest'ultimo caso il richiedente dovrà effettuare la stima del bosco e comunicare il periodo del ciclo colturale dello stesso, oltre alla certificazione autentica nelle forme di legge del prezzo/metro cubo di stima dei boschi tagliati negli ultimi dieci anni.*

La stima verrà successivamente sottoposta al giudizio dell'Agenzia del Territorio o apposita commissione tecnica interna dell'Ente, per verificarne la congruità».

Ciò chiarito, il Collegio ritiene dirimente che il fondo si trovi in zona A, sottocategoria A 1 del Parco, cioè in una zona in cui a monte è vietato il taglio boschivo; infatti l'art. 8 delle norme di attuazione del piano prevede la Zona A, cioè la riserva integrale, nella quale a sua volta è individuata la Sottocategoria A 1, cioè la riserva integrale naturale, in cui prevale l'esigenza conservativa, e sono esclusi i tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad

assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti.

L'Ente Parco ha ritenuto che il taglio boschivo per il quale i ricorrenti hanno chiesto il permesso non rientri nella deroga prevista dalla citata disposizione, in quanto, secondo il parere del Prof. Saracino, tale taglio non è riconducibile agli interventi selvicolturali consentiti in zona A.1 del Piano del Parco.

La descritta circostanza è dirimente, prevalendo il divieto previsto per la Zona A Sottocategoria A 1. Poiché il taglio boschivo proposto dai ricorrenti non è consentito in base al divieto generalizzato contenuto nel Regolamento del Parco per la Zona in cui si trova il fondo per cui è causa, non è fondata neppure la richiesta risarcitoria.

Nondimeno, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento invocando norme non più applicabili. Infatti il citato Regolamento indennizzi per mancati tagli boschivi n. 49 del 20 giugno 2002 indica espressamente nella sua premessa che «*nelle more dell'attuazione del Piano del Parco, l'Ente opera ai sensi delle norme di salvaguardia transitoria previste dal D.P.R 5 giugno 1995, in base al quale può essere vietato nelle zone 1 il taglio di boschi se ritenuto incompatibile con le esigenze di conservazione della fauna, della flora, della vegetazione*»; insomma tale Regolamento è stato emanato per regolare la materia nelle more dell'attuazione del Piano del Parco, in attesa del quale l'Ente ha operato ai sensi delle norme di salvaguardia transitoria previste dal D.P.R 5 giugno 1995, in base alle quali il taglio boschivo può essere vietato nelle zone 1 se ritenuto incompatibile con le esigenze di conservazione della fauna, della flora, della vegetazione. È chiara la distinzione tra tale disposizione (in base alla quale in via generale il taglio è consentito ed è vietato solo se ritenuto incompatibile con le esigenze di conservazione naturalistica) e quella del successivo Piano del Parco che, con una impostazione rovesciata, nella Zona di riserva esclusiva a monte non ammette interventi, se non in caso di deroghe espresse per interventi «*esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti*». Con l'entrata in vigore del Piano del Parco in data 14/06/2010, non sono più applicabili le Misure di Salvaguardia, in quanto, in base all'art. 1 del Regolamento indennizzi per mancati tagli boschivi n. 49 del 20 giugno 2002 «*Il presente regolamento, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'indennizzo per il mancato taglio dei boschi nel territorio del Parco, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge citata*»; da tale norma discende che il Regolamento indennizzi per mancati tagli boschivi non è più invocabile per l'indennizzo e il risarcimento dopo l'entrata in vigore del Piano del Parco. Quindi parte ricorrente non può fondare la richiesta di ristoro sul Regolamento indennizzi, in quanto non più operante, per cui non è nemmeno invocabile l'art. 3 di tale Regolamento, in base al quale «*In caso di diniego dell'autorizzazione al taglio, l'Ente Parco è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 15, della legge 394/91, al proprietario o possessore del bosco, un indennizzo da determinare secondo la procedura individuata al successivo articolo 4*».

A parte tale assorbente rilievo, occorre evidenziare che nel vigore delle superate Misure di Salvaguardia l'indennizzo era giustificato dal fatto che in via generale il taglio boschivo era consentito, spettando all'amministrazione autorizzare «*i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:.....e) piani economico -forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia*» (art. 6, comma I lettera e), delle Misure di Salvaguardia allegate al D.P.R. 5/6/95). Viceversa il Piano Parco ha inciso notevolmente sulla possibilità dei tagli boschivi, prevedendo la riserva integrale naturale, in cui i tagli sono in via generale vietati, a meno che non si rientri nelle deroghe previste dalla norma; insomma, mentre le Misure di Salvaguardia prevedevano che i tagli boschivi sono consentiti occorrendo però l'autorizzazione amministrativa (che poteva essere negata), il Piano del Parco in via generale vieta i tagli nella Zona sottocategoria. Quindi l'indennizzo non trova più giustificazione, in quanto è la norma, e non il provvedimento di diniego, a vietare il taglio boschivo.

Analogamente non è invocabile l'art. 15 c. 2 l. 394/91, secondo cui «*I vincoli derivanti dal piano alle attività agro - silvo - pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi*». Infatti il Piano del Parco, nel punto in cui prevede la Zona A sottocategoria A 1 vietando il taglio boschivo, non integra un vincolo all'attività agro silvo pastorale, ma si limita a conformare la proprietà; ne consegue che, trattandosi di un effetto conformativo della proprietà e non di un vincolo tantomeno ablatorio, è escluso l'indennizzo (cfr. Cassazione - sez. I civile 10 maggio 2006, n. 10803).

Peraltro, l'amministrazione resistente ha evidenziato che ad oggi i decreti attuativi di cui al 2° comma dell'art. 15 legge 394/91 non sono stati ancora emanati. Tale profilo è rilevante:

- il diniego motivato con riferimento all'esistenza del vincolo di piano fa in teoria sorgere, in base al citato art. 15, comma 2, la possibilità di attivare la richiesta di indennizzo;
- la disciplina concreta è però rimessa al D.M., e comunque deve tener conto anche dei vantaggi;
- l'art. 15, comma 2, è una norma programmatica, che esprime un principio e necessita di attuazione in via regolamentare, ma non è stata in concreto attuata;

Insomma il citato art. 15 c. 2 non attribuisce un diritto perfetto, e quindi non è ravvisabile un obbligo in capo alla PA, e se non è ravvisabile un obbligo per la PA non può sorgere neppure una sua responsabilità per la violazione di tale presunto (ma in realtà insussistente) obbligo.

4. Il ricorso è pertanto respinto.

5. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it